
FOGLIO INFORMATIVO N. 5

PEGNO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch

Sede legale: Piazza Cavour n. 2, 20121 - Milano

Telefono n. 02/722061- e-mail: info@ca-indosuez.it

Sito internet: www.ca-indosuez.com

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8097

OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

Nome e Cognome	Qualifica	N. iscrizione Albo
Indirizzo	Telefono	email

CHE COS'È UN PEGNO

Il pegno è un contratto di garanzia che può avere ad oggetto beni mobili, crediti o, nel caso di pegno irregolare, somme di denaro e tramite il quale il garante – trattasi del debitore o altro soggetto – assicura alla Banca creditrice il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori.

Il pegno può avere ad oggetto:

- titoli o strumenti finanziari, quali azioni, obbligazioni, titoli di Stato, libretti e certificati di deposito a risparmio nominativo e al portatore;
 - somme di denaro, tra cui crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali, somme di denaro risultanti da saldi di conti correnti in euro/valuta;
 - strumenti finanziari in regime di dematerializzazione registrati in un conto titoli/deposito di titolarità e/o proprietà del costituente il pegno o nell'ambito di un servizio di gestione;
 - crediti derivanti da Quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR"), vale a dire crediti derivanti dalla liquidazione, dalla distribuzione dei proventi di gestione, dal rimborso ovvero dalla ripartizione del patrimonio di tali Quote,
- depositati presso la Banca e/o presso altre succursali di CA Indosuez Wealth (Europe) S.A..

Nel caso di pegno su strumenti finanziari, anche in regime di dematerializzazione, la garanzia include di regola un patto di rotatività che consente la sostituzione degli strumenti finanziari iniziali con strumenti finanziari diversi, da registrarsi successivamente nel conto titoli e/o nel portafoglio in gestione, nei limiti del valore della garanzia stabilito inizialmente.

Il pegno si costituisce mediante atto scritto e prevede le seguenti modalità di perfezionamento della garanzia:

- con riferimento al pegno su crediti derivanti dalle Quote di OICR, la Banca si riserva il diritto di eseguire le notifiche necessarie per assicurare l'opponibilità del vincolo pignoratizio ai debitori dei crediti concessi in garanzia e l'esercizio dei propri diritti di prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2800 e seguenti del codice civile. Il costituente la garanzia, inoltre, conferisce alla Banca mandato irrevocabile a richiedere direttamente all'emittente degli OICR la liquidazione delle Quote e sottoscrive una lettera di impegno e mandato irrevocabili a far accreditare le somme derivanti dalla liquidazione, scadenza, rimborso o, comunque, estinzione delle Quote di OICR esclusivamente sul conto corrente vincolato;
- con riferimento al pegno su strumenti finanziari in regime di dematerializzazione ed in gestione accentrata, la costituzione in pegno è attuata per effetto della registrazione della garanzia su appositi conti accesi presso la Banca, ai sensi degli articoli 83-octies e 87 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF"), del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni nonché del Provvedimento congiunto adottato da Consob e Banca d'Italia il 13 agosto 2018, recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata;
- con riferimento al pegno su somme di denaro, la costituzione in pegno è attuata per effetto dell'avvenuta registrazione di qualsivoglia importo sul conto corrente vincolato. Trattasi di pegno irregolare con espressa attribuzione alla Banca della facoltà di disporre delle somme costituenti il saldo del conto vincolato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1851 del codice civile.

Il valore complessivo della garanzia è definito applicando agli strumenti finanziari costituiti in pegno uno **scarto di garanzia** pari ad una percentuale del loro valore di mercato. Tale percentuale, definita dalla Banca in base ad una *"Metodologia per la definizione degli scarti degli strumenti finanziari posti a pegno"* periodicamente aggiornata, prevede percentuali di scarto differenti a seconda della natura degli strumenti finanziari costituiti in garanzia (e.g. obbligazioni, azioni, Quote di OICR, prodotti strutturati) e del servizio di investimento prestato in relazione al conto corrente vincolato sul quale gli strumenti sono depositati.

Copia di tale Metodologia è disponibile, su richiesta, presso la Banca.

In relazione ad alcune tipologie di mutuo ipotecario la Banca può chiedere, quale garanzia reale aggiuntiva, la costituzione in pegno delle partecipazioni rappresentative del capitale sociale di società coinvolte nell'operazione di credito.

Principali Rischi

- Nell'eventualità in cui le obbligazioni garantite tramite il pegno non siano adempiute dal debitore/costituente il pegno, la Banca è autorizzata a realizzare il pegno nelle forme previste in contratto. In particolare, previo congruo e pattuito preavviso, la Banca può far vendere il bene oggetto della garanzia oppure riscuotere il credito ai sensi dell'art. 2803 codice civile,

trattenendo il ricavato della alienazione o del denaro fino a concorrenza del credito garantito e restituendo l'eventuale eccedente al Costituente il Pegno. Inoltre, con la costituzione del pegno, il debitore/costituente il pegno subisce limitazioni alla disponibilità del bene oggetto di pegno.

- Nell'eventualità in cui il valore complessivo della garanzia sia inferiore al valore minimo contrattualmente pattuito, il Costituente il Pegno avrà l'obbligo di integrare entro 5 giorni la garanzia attraverso la messa a disposizione di ulteriori strumenti finanziari il cui valore, calcolato in base ai criteri previsti dalla *"Metodologia per la definizione degli scarti degli strumenti finanziari posti a pegno"*, sia tale da consentire il permanere della linea di credito. Qualora il Costituente il Pegno non ottemperi agli obblighi di integrazione della garanzia, la Banca potrà ridurre proporzionalmente l'Apertura di Credito con effetto immediato e il Costituente il Pegno sarà tenuto, entro 5 giorni dalla comunicazione della Banca, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione dell'Apertura di Credito. Se il Costituente il Pegno non ottempera puntualmente a detto obbligo, la Banca avrà diritto di recedere dal contratto di credito e di realizzare il pegno con le modalità di cui al precedente paragrafo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni per acquisizione la garanzia	Zero
Spese postali per invio documenti cartacei relativi a comunicazioni periodiche (*)	Zero
Imposta di bollo	Zero

(*) Le comunicazioni periodiche si intendono inviate con frequenza annuale.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il pegno ha efficacia fino al completo e integrale soddisfacimento della Banca. A seguito dell'adempimento delle obbligazioni garantite da parte del costituente il pegno, la Banca svincola gli strumenti finanziari oggetto del pegno, i quali rientrano nella disponibilità del costituente il pegno.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite, indipendentemente da ogni altra garanzia, personale o reale.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R) presso la sede di Milano, Piazza Cavour n. 2, o in via informatica all'indirizzo PEC: reclami.indosuezbranch@pec.it o mediante consegna del reclamo per iscritto alla filiale dove è intrattenuto il rapporto. La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo se il reclamo è relativo alla prestazione dei Servizi di Pagamento, fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto

della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative.

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere:

- al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero
- a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Per saperne di più sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), è possibile consultare la guida "**ABF in parole semplici**" disponibile sul sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it, sul sito della Banca www.ca-indosuez.com e presso le filiali della Banca stessa.

GLOSSARIO

Consumatore	Persona fisica che agisce al di fuori dell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Realizzazione del pegno	Modalità con cui la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Costituente il pegno	Soggetto – anche diverso dal debitore principale - che costituisce il pegno a favore della Banca.
Gestione accentrata	Modalità di gestione degli strumenti finanziari, in regime dematerializzato e non, presso società autorizzate.
Strumenti finanziari	Titoli, quali azioni, rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; titolo di debito, quali titoli di Stato e altre obbligazioni; quote di fondi comuni di investimento; titoli negoziati su mercati monetari; contratti derivati.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma diversa da quella cartacea e contabilizzati con scritture contabili.